

UTILIZZAZIONE
PERSONALE DOCENTE
anno scolastico 2024/25
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Dall'11 al 24 luglio

VINCOLI E DEROGHE			
Docenti	Utilizzazioni provinciali	Utilizzazioni interprovinciali	Deroghe
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assunti a TI fino all'1/9/2022 (GAE/CONCORSI); ✓ Assunti a TD l'1/9/21 o l'1/9/22 e a TI l'1/9/22 o l'1/9/23 (GPS di I FASCIA). 	<p>Sì (SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p>	<p>Solo se classe di concorso/posto in esubero</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) sovrannumero o esubero; b) genitore con figlio fino a 12 anni (entro il 31/12/2024); c) invalido con almeno il 67%+disabilità anche non grave (art. 21 L.104/92); d) disabile con connotazione di gravità (art. 33 c.6 L.104/92); e) assistenza al figlio o al coniuge/unione civile/convivente con disabilità grave; al parente o affine entro il 3° grado con disabilità grave (art. 33 cc. 3-6 L.104/92); f) fruizione dei permessi o del congedo biennale (art. 42 d.lgs. 151/01); g) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile (art.2, cc. 2 e 3, della L.118/1971).
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Neo assunti a TI l'1/9/2023 (GAE/CONCORSI/STRAORD.BIS); ✓ Neo assunti a TD l'1/9/2023 (STRAORD.BIS); ✓ Assunti a TD l'1/9/21 o l'1/9/22 e nuovamente assunti a TD l'1/9/23 per rinvio o ripetizione dell'anno di formazione e prova (STRAORD.BIS o GPS I FASCIA) 	<p>Sì (SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p>	<p>Solo se classe di concorso/posto in esubero</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Neo assunti a TD l'1/9/23 (GPS I fascia sostegno). 	<p>SOLO CON DEROGHE</p>	<p>Solo se classe di concorso/posto in esubero</p>	
<p>Attenzione: Tutti gli assunti a TD devono aver superato l'anno di formazione e prova nell'a.s. 2023/24.</p> <p>Inoltre, Gli assunti dalle GPS I fascia sostegno l'a.s. 2023/24, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli assunti a tempo indeterminato presentano la domanda esclusivamente in modalità online: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm • Gli assunti a tempo determinato utilizzano il modello cartaceo 			

COMPILAZIONE DELLE RELATIVE CASELLE DEL MODULO-DOMANDA

REQUISITI PER CHIEDERE L'UTILIZZAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO

Tutti gli ordini di scuola

1 Punteggio spettante per l'utilizzazione:

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell'utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI sulla mobilità relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

1. Anzianità di servizio
2. Esigenze di famiglia
3. Titoli generali

NOTA BENE:

- per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai **“trasferimenti d'ufficio”** e non a quelli “a domanda”.
- a tale punteggio **si aggiungerà** anche l'anno scolastico in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed eventuali **ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande**.

Per i docenti già di ruolo, il punteggio, quindi, è quello della graduatoria interna di istituto a cui va aggiunto quello dell'anno in corso più eventuali altri titoli valutabili conseguiti entro la data di scadenza della domanda. Il docente a tempo determinato dovrà calcolarsi tutto il punteggio.

Le tabelle di valutazione in sintesi

I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Tipo di servizio	Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)	Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	Punti 6

Per la valutazione del punteggio previsto alla lettera A) il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato nelle piccole isole questo deve essere effettivamente prestato – salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. Questo punteggio aggiuntivo è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

ATTENZIONE: Per le utilizzazioni si valuta anche l'a.s. in corso.

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4): Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio (4)	Punti 6 Punti 3
B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio (4)	Punti 6 Punti 3
B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	Punti 0,5 Punti 1

Si chiarisce che per le utilizzazioni la valutazione del **punteggio pre-ruolo**, che nella mobilità differisce, a seconda che sia a domanda o d'ufficio, deve essere effettuata con i criteri utilizzati per la graduatoria interna di istituto, cioè **3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per i successivi**.

Per il **servizio svolto sul sostegno** con il titolo di specializzazione il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli **insegnanti di scuola primaria**, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per i dettagli si rimanda alla nota 4 della tabella.

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	Punti 6 Punti 2 Punti 3
C1.) per i docenti della scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, C)	Punti 1,5 Punti 3

La **continuità didattica** si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Il punteggio maturato si perde in seguito a mobilità volontaria e assegnazione provvisoria. I casi in cui è prevista l'interruzione della continuità e la perdita del punteggio maturato e le eccezioni che consentono di conservare tale punteggio sono esplicitati nel dettaglio nella nota 5 alla quale si rimanda. **Per la valutazione del punteggio di continuità per le utilizzazioni si fa riferimento ai criteri utilizzati per la graduatoria interna di istituto, come indicati nella nota 5bis, valutando la continuità dopo un anno, anziché dopo un triennio come è richiesto per la mobilità volontaria.**

ATTENZIONE: Per le utilizzazioni si valuta anche l'a.s. in corso.

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di	
trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter)	Punti 10

Come chiarisce la nota 5ter), **ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.** Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Questo punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari; domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI.

Un importante chiarimento fornito dalla stessa nota 5ter) sottolinea che la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli	Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)	Punti 6

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

Per le utilizzazioni questo punteggio si valuta in base ai criteri seguiti per la graduatoria interna di istituto dove, come chiarisce la nota 7), **spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente o nel comune viciniore, se in quello di titolarità non vi sono istituzioni scolastiche richiedibili, cioè che non comprendano l'insegnamento del docente .**

Il **punteggio per i figli minori** si attribuisce anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.

Nel caso previsto nella lettera D) della tabella, la valutazione è attribuita nelle seguenti situazioni:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

III – TITOLI GENERALI (15)

Tipo di titolo	Punteggio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).	Punti 12
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	Punti 5
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12).....	Punti 3

ATTENZIONE: sono valutati anche i titoli conseguiti entro il termine di scadenza delle domande.

Si precisa, come chiarisce la nota 10), alla quale si rimanda per i dettagli, che per il titolo indicato nella lettera A) **si valuta un solo pubblico concorso.**

Tra i titoli indicati alla lettera B) **non rientrano fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).** Detti titoli, come chiarisce la nota 11bis), non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Per i titoli indicati nella lettera C) il **punteggio spetta solo per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto**

Per maggiori dettagli si rimanda alla nota 12).

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso.....	Punti 1
---	---------

Si precisa che il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato (nota 13) e che i **corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale (nota 14).**

E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 5
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	Punti 5
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)	Punti 1
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	Punti 1
I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi <ul style="list-style-type: none"> • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • sostenuto la prova finale. 	Punti 1
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	Punti 0,5

Il punteggio previsto nella lettera G) viene attribuito per il conseguimento di **un solo titolo linguistico**.

In conclusione, nella tabella, viene fornita un'importante precisazione in relazione ai titoli cumulabili e al punteggio massimo che può essere valutato:

N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di	Punti 10
--	----------

Il docente è soprannumerario, art. 5 comma 8 del C.C.N.I.

Spunta questa casella il docente che, a seguito della riduzione del numero delle classi in **organico di fatto** (da non confondere con i docenti soprannumerari che hanno condizionato la domanda o con i docenti soprannumerari degli anni precedenti), venga a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola.

Nota Bene: L'utilizzazione può essere chiesta nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

Tutti gli ordini di scuola

Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera f) del C.C.N.I.

Spunta questa casella il docente:

- titolare su **insegnamento curricolare** in possesso del titolo di **specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato** che vuole essere utilizzato rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, **nell'ambito dello stesso grado di istruzione;**
 - titolare su **insegnamento curricolare** che vuole essere utilizzato presso le **strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie** nonché sulle **sedì di organico dei C.P.I.A.** e sui posti relativi ai **percorsi di secondo livello** previsti del DPR 263/12.
 - **Solo per la scuola primaria:** spunta questa casella il titolare **su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera**, che vuole essere utilizzato **su posto di lingua straniera**, prioritariamente **nella scuola di titolarità e in subordine in altra scuola**, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
-

Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) del C.C.N.I.

Spunta questa casella il docente che abbia superato **corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi** per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno **del medesimo grado di scuola.**

Solo scuola di I e II grado

Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera e) del C.C.N.I.

Spunta questa casella il docente, **appartenente a ruoli, posti o classi di concorso in esubero**, che richiede **l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui ha titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza**, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero.

Solo scuola di II grado

Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) del C.C.N.I.

Spunta questa casella il docente che risulti **a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero su provincia.**

Tutti gli ordini di scuola

Il docente è appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia o per uno degli altri casi previsti dall' art. 2 e non compresi nelle caselle precedenti:

Spunta questa casella il docente **che non rientra nei punti precedenti**, rispetto al proprio ordine di scuola, ma rientra in un'altra delle casistiche contemplate dall'art. 2 del CCNI.

PRECEDENZE

Il presupposto per fruire delle precedenze è essere in possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 del CCNI.

Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti dal C.C.N.I.

Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati dal C.C.N.I.

Per fruire della precedenza bisogna allegare alla domanda (o inviare all'ATP di destinazione della domanda), **entro la data ultima per la presentazione delle domande di utilizzazione, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.**

Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

ATTENZIONE

Per tali precedenze non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune di residenza).

Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I.

Si tratta del personale che fruisce dell'art. 21 della l. 104/92:

Personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave, o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "a" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, le documentazioni che danno

titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- Deve risultare, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

ATTENZIONE

Per tale precedenza non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune di residenza).

Il docente per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. effettuabili solo nel comune di

Si tratta del personale docente, non necessariamente disabile, che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Inserire il comune in cui si necessita delle cure.
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- È valida la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

ATTENZIONE

Detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune **in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia** ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune.

La mancata indicazione del comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I.

Si tratta del personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92: Docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di disabilità personale con connotazione di gravità.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- Esclusivamente la certificazione che attesti la **situazione di gravità della disabilità** così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

ATTENZIONE

Detto personale può usufruire di tale precedenza **solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza** a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di **residenza** o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza.

La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune.

La mancata indicazione del comune o distretto di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento.

Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. e dell'Intesa

Si tratta del personale docente che assiste il **figlio disabile con connotazione di gravità**. Sono equiparati i docenti che hanno una **tutela legale o chi assiste il fratello/sorella (in quest'ultimo caso solo se convivente e se i genitori sono scomparsi o totalmente inabili)**.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, anche **"rivedibile"**, purché la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2024.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Particolarità

- In caso di figlio o tutela legale non è necessaria la convivenza.
- In caso di fratello/sorella convivente, in assenza dei genitori o se questi ultimi sono totalmente inabili, l'assistenza può essere fornita da più fratelli/sorelle.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

ATTENZIONE

Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di **assistenza** (residenza o domicilio), eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente o domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria** anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. e dell'Intesa

Si tratta del personale docente che assiste il proprio **coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto disabile con connotazione di gravità**.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

Nelle certificazioni deve risultare la situazione di **gravità della disabilità**, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, anche **“rivedibile”**, purché la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2024.

Particolarità

- Non è necessaria la convivenza con il coniuge o parte dell'unione civile.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

ATTENZIONE

Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di **assistenza** (residenza o domicilio), eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria** anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. e dell'Intesa

Si tratta del personale docente **figlio che assiste il genitore disabile con connotazione di gravità**.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, anche **"rivedibile"**, purché la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2024.

Particolarità

- Non è richiesta la convivenza con il genitore.
- Non sono richieste autodichiarazioni che dimostrino il carattere di unicità all'assistenza e/o eventuali dichiarazioni di altri familiari che attestino i motivi dell'impossibilità di assistenza al disabile. L'assistenza al disabile può, infatti, essere fornita anche dall'altro genitore e/o da più figli senza far venire meno al docente il diritto alla precedenza.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

ATTENZIONE

Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di **assistenza** (residenza o domicilio), eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel

comune ove risulti residente o domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria** anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Il docente usufruisce della precedenza di
lavoratore madre/padre avente un figlio di età
inferiore ai 6 anni

Si tratta del personale docente genitore di un **figlio fino a 6 anni di età**.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, l'autodichiarazione che dà titolo alla precedenza con i dati anagrafici del figlio. Se l'autodichiarazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Particolarità

- Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di figli in adozione o in affidato, i 6 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e non all'età anagrafica.

ATTENZIONE

Per tale precedenza non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il comune di residenza o domicilio del figlio).

Il docente usufruisce della precedenza di cui
all'art. 8 comma 1 punto IV lettera n) del
C.C.N.I. e dell'Intesa

Si tratta del docente che assiste il **parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado disabile in situazione di gravità**.

La precedenza spetta:

- per il parente o affine entro il secondo grado senza particolari vincoli;
- per il parente o affine entro il terzo grado solo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o si è unici affidatari del disabile.

Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- **nonno o nonna;**
- **nipote (figlio del figlio o della figlia);**
- **suocero o suocera del titolare;**
- **figlio o figlia del coniuge;**
- **nonno o nonna del coniuge;**
- **nipote (figlio del figlio del coniuge);**
- **cognata.**

Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- **bisnonno o bisnonna;**
- **pronipote (figlia o figlio del nipote);**
- **nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);**
- **zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);**
- **bisnonno o bisnonna del coniuge;**
- **pronipote (figlio del nipote del coniuge);**
- **nipote (figlio del cognato o della cognata);**
- **zio o zia del coniuge**

qualora i genitori o il coniuge del parente o affine disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o si è unici affidatari del disabile.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di **gravità della disabilità**, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, anche **“rivedibile”**, purché la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2024.

Particolarità

- Non è richiesta la convivenza con il parente o l'affine al fine di fruire della precedenza.

Inoltre:

- Non sono richieste autodichiarazioni che dimostrino il carattere di unicità all'assistenza e/o eventuali dichiarazioni di altri familiari che attestino i motivi dell'impossibilità di assistenza al disabile. L'assistenza al disabile può, infatti, essere fornita anche da altri familiari senza far venire meno al docente il diritto alla precedenza.
- Nel caso di assistenza al parente o affine di **terzo grado**, bisogna autodichiarare/documentare la condizione per cui si può fruire dell'assistenza (mancanza o patologie invalidanti o età superiore ai 65 anni del genitore o del coniuge del parente o affine o dichiarare che si è unici affidatari del disabile).
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

ATTENZIONE

Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di **assistenza** (residenza o domicilio), eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente o domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria** anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I.

PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

(personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c).

La precedenza riguarda i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.

In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

UTILIZZAZIONE CON PRECEDENZA

Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità
(Nel caso in cui il docente esprima altre preferenze nella sezione 'Preferenze', verrà trattato in subordine su di esse)

Tipologia di posto di precedente titolarità -

Il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità -

Le caselle in questione riguardano **i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti** che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità.

Per l'a.s. 2024/2025 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2016/2017 e successivi.

ATTENZIONE!

In questo caso, nella sezione preferenze, è obbligatorio **indicare come prima preferenza l'istituzione scolastica di precedente titolarità.**

Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto subcomunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune vicinore, nel rispetto delle relative tabelle. **L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.** La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità

Conferma nella scuola su cui si è stati utilizzati

Classe di concorso di conferma

-

Tipo posto di conferma

-

Utilizzato su altra classe di concorso in quanto titolare su classe di concorso o posto in esubero

Indicare “SI” se il docente chiede di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità. In alternativa, si può scegliere di essere utilizzati, **con precedenza**, nella scuola in cui il docente è stato già utilizzato nel precedente anno scolastico.

SEZIONE G1 -ORDINE TRATTAMENTO DOMANDA (solo per i titolari su altro ordine scuola)

- 21 Ordine di gradimento della presente domanda di Utilizzazione (1°, 2°, 3°) da trattare in subordine alla domanda di Utilizzazione relativa alla stessa provincia e al proprio ordine

-

Deve essere inserito l'ordine di gradimento della domanda che si sta compilando (1° - 2° o 3° posto), **rispetto alle eventuali altre domande presentate per altro ordine o grado d'istruzione.**

ALTRE INDICAZIONI

Tutti gli ordini di scuola

Il docente chiede utilizzazione anche su posti di durata inferiore all'anno

Il docente chiede utilizzazione su posti su più scuole

Il docente esprime la volontà di essere utilizzato su attività e progetti previsti dall'art. 2 c. 10 del C.C.N.I.

Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo: a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 61/2017 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici; b) per lo svolgimento di

attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture; c) in base a quanto disposto dall'art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni; d) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati; e) per l'attuazione di progetti ai sensi dell'art 1 comma 65 della legge 107/15, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.

Il docente dichiara di essere in part time

Il numero di ore
settimanali è:

Il docente esprime la volontà di essere
utilizzato su strutture ospedaliere

Solo scuola primaria, I e II grado

Il docente esprime la volontà di essere
utilizzato su strutture carcerarie

Solo scuola primaria

Il docente esprime la volontà di essere
utilizzato su attività e progetti previsti dall'art. 6
ter

Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria.

Solo scuola di I grado

Il docente richiede anche il tempo prolungato:

Solo scuola di I e II grado

Richiesta cattedre articolate su scuole: dello stesso comune anche di comuni diversi

Sono previste tre possibilità:

- ✓ **“Nessuna selezione”**: il docente chiede solo cattedre orario interne (in questo caso non deve flaggare nessuna delle due caselle)
- ✓ **“Cattedre dello stesso comune”**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune.
- ✓ **“Cattedre anche in comuni diversi”**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi.

È importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:

- le cattedre interne
- le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune
- le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.

Dal momento che l'ordine sequenziale a) b) e c) avviene per "ogni preferenza espressa", è possibile avere il completamento orario (se si scelgono le opzioni b) e c)) anche se esistono cattedre interne per le preferenze espresse successivamente.

Esempio:

- ✓ Prima preferenza Scuola X
- ✓ Seconda preferenza Scuola Y

Ipotizziamo che nella prima preferenza espressa dal docente non ci siano cattedre interne e ci sia solo una cattedra esterna che completa con altro comune, mentre nella seconda preferenza ci sia una cattedra intera o una cattedra che completa nello stesso comune.

Se si sceglie l'opzione c), il docente deve sapere che otterrà la prima scuola X espressa nel modulo domanda e non si valuterà la disponibilità nella seconda preferenza Y. Questo perché viene soddisfatto nella scelta in "ordine di preferenza", a nulla rilevando che nella seconda scuola Y ci sia la disponibilità di una cattedra interna.

Solo scuola di II grado

Il docente esprime la volontà di essere utilizzato su posti di ufficio tecnico

Le preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi di istruzione per adulti

TIPOLOGIA DI POSTO

Scuola dell'infanzia e primaria

Posti di sostegno per:	Vista	<input type="checkbox"/>
	Udito	<input type="checkbox"/>
	Psicofisici	<input type="checkbox"/>
		—
6 Posti speciali per:	Vista	<input type="checkbox"/>
	Udito	<input type="checkbox"/>
	Psicofisici	<input type="checkbox"/>

Posti ad indirizzo didattico differenziato per:	Metodo Montessori	<input type="checkbox"/>
	Metodo Agazzi	<input type="checkbox"/>
Posti normali:	Comune	<input type="checkbox"/>

Solo scuola primaria

Per normale ordine di gradimento comune/lingua: -

Scuola di I e II grado

Posti di sostegno per:	Vista	<input type="checkbox"/>
	Udito	<input type="checkbox"/>
	Psicofisici	<input type="checkbox"/>
Posti normali:		<input type="checkbox"/>

Solo scuola di I e II grado

Classi di concorso ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a,b ,c:

Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine: a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione; b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione; c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato, compreso il personale di cui all'art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l'apposito corso di formazione.

Ulteriori classi di concorso per cui si chiede l'utilizzazione oltre alla classe di concorso o posto di di titolarità

E tutti gli ordini di scuola

In caso di non soddisfacibilità delle preferenze espresse, il docente chiede, ai fini del trattamento d'ufficio, che lo scorrimento della catena di viciniorità inizi dal comune/distretto

Queste caselle devono essere compilate dai docenti appartenenti a classi di concorso o posto **in esubero** nelle provincia per i quali è prevista anche l'utilizzazione d'ufficio:

In caso di non soddisfacibilità delle preferenze espresse, il docente chiede, ai fini del trattamento d'ufficio, che lo scorrimento della catena di viciniorità inizi dal comune...

Comune a tutti gli ordini di scuola

_PREFERENZE

NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	DESCRIZIONE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

È possibile scegliere:

- ✓ **docenti della scuola secondaria:** da 1 a 20 preferenze
- ✓ **docenti dell'infanzia e primaria:** da 1 a 15 preferenze.

È possibile scegliere tra:

- Scuole;
- Comuni;
- Distretti.

NOTA BENE: particolare attenzione dovrà essere posta nell'espressione della prima preferenza che deve necessariamente riferirsi, come detto nelle apposite sezioni, al comune di precedenza o nei casi del docente soprannumerario che richiede di essere utilizzato nella scuola di ex titolarità.

Comune a tutti gli ordini di scuola

DOCUMENTI ALLEGATI

Bisogna presentare tutta la documentazione che ordinariamente si presenta alla scuola di servizio in occasione dell'aggiornamento del punteggio per le graduatorie interne di istituto (allegato relativi ai servizi, ai titoli, alla continuità del servizio ecc.), con l'accortezza di aggiungere il servizio dell'anno scolastico in corso, anche in relazione al punteggio di continuità, ed eventuali titoli acquisiti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

I docenti a **tempo indeterminato** caricano gli allegati (autodichiarazioni/documentazione) su **Istanze Online** e successivamente in fase di compilazione dell'istanza li associano alla stessa.

Bisogna accedere all'**area riservata di Istanze Online**, tramite le credenziali SPID o quelle della Carta di identità elettronica (CIE), cliccare su "**Altri servizi**" in alto a sinistra, scorrere la pagina sino alla voce "**Gestione allegati**", in corrispondenza della quale cliccare su "**Vai al servizio**" – "**Gestione allegati**".

I docenti a **tempo determinato** presentano/inviano all'ATP di competenza tutta la documentazione in modalità cartacea.